

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6409 del 29/12/2020
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, trattamento biologico ed annesso deposito preliminare (operazioni D8 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi mediante immissione nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane di Sassuolo e Fiorano Modenese, ubicato in via Regina Pacis, n. 330 a Sassuolo (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6547 del 28/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

SINADOC 17840/2020

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento, trattamento biologico ed annesso deposito preliminare (operazioni D8 e D15) di rifiuti speciali non pericolosi mediante immissione nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane di Sassuolo e Fiorano Modenese, ubicato in via Regina Pacis, n. 330 a Sassuolo (MO).

Proponente: HERA spa Bologna

AUTORIZZAZIONE UNICA

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Richiamate:

il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 09/06/2003, n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*;

le pertinenti norme ambientali.

La Società HERA spa, con sede legale in Via Berti Pichat n.2/4, in Comune di Bologna, ha presentato istanza per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione unica, di cui all’art.208 del D.Lgs.152/2006, relativa all’esercizio delle operazioni di smaltimento-trattamento biologico ed annesso deposito preliminare (operazioni D8 e D15 dell’allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi mediante immissione nell’impianto di trattamento acque reflue urbane di Sassuolo/Fiorano, ubicato in comune di Sassuolo, via Regina Pacis, n. 330.

L'impianto è autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di smaltimento-trattamento biologico ed annesso deposito preliminare (operazioni D8 e D15 di cui all'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi agroalimentari con i seguenti atti:

- Determinazione della Provincia di Modena n. 151 del 20/12/2010;
- Determinazione della Provincia di Modena n. 234 del 24/07/2013 di modifica dell'AU n. 151/2010 per la continuazione delle emissioni in atmosfera.

Con gli atti sopra richiamati è stato inoltre concesso il Nulla-Osta, ai sensi dell'art. 110 comma 3, parte terza del D.lgs 152/2006, al trattamento di rifiuti provenienti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, nonché dei fanghi derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Richiamata:

- la determinazione della Provincia di Modena n. 298 del 30/03/2005, con la quale è stata autorizzata sino al 31/03/2010, la Ditta S.A.T. S.p.A., con sede legale in Comune di Sassuolo, Via Brigata Folgore, 26, all'esercizio dell'operazioni di smaltimento di trattamento biologico ed annesso deposito preliminare (operazioni D8 e D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/06), di rifiuti speciali non pericolosi presso il depuratore di Sassuolo/Fiorano, ubicato in Comune di Sassuolo, Via Regina Pacis, 330;

preso atto che l'attività autorizzata con la suddetta determinazione risultava identificata al punto 5.3 dell'allegato I al D.lgs. 59/05 (abrogato e sostituito dall'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06) – “Impianti per l'eliminazione dei **rifiuti non pericolosi** quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno” e pertanto l'impianto in questione era stato assoggettato alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- l'atto dirigenziale prot. n. 124066 del 29/10/2007 della Provincia di Modena con il quale, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 59/05 (abrogato e sostituito dalla parte seconda del D.lgs. 152/06) e dell'art. 10 della L.R. 21/04, è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con validità sino al 29/12/2012, a S.A.T. S.p.A., in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno e per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 t/giorno (punti 5.3 e 5.1 all. I D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06) sito in Via Regina Pacis, 330 a Sassuolo, revocando e sostituendo altresì, con tale atto, le autorizzazioni settoriali vigenti per la gestione dell'impianto in questione;
- l'atto dirigenziale prot. n. 134174 del 30/11/2007 della Provincia di Modena, di modifica all'AIA sopraccitata;
- l'atto dirigenziale prot. n. 146384 del 28/12/2007, della Provincia di Modena, di voltura a favore della Ditta HERA S.p.A., avente sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat, 2/4, dell'AIA e della modifica di cui sopra;
- l'atto dirigenziale prot. n. 62581 del 11/06/2008 della Provincia di Modena, seconda modifica dell'AIA;
- la determinazione n. 308 del 30/06/2009 della Provincia di Modena, terza modifica dell'AIA;

- la determinazione n. 265 del 03/11/2010 della Provincia di Modena, di revoca dell'AIA a partire dal 01/01/2011;

Presso l'impianto sono attualmente autorizzate:

ai sensi dell'art. 110 comma 3 della parte III del D.lgs 152/2006 i rifiuti e le quantità massime annuali:

- “Fanghi delle fosse settiche” (codice europeo 200304) e “Rifiuti della pulizia delle fognature” (codice europeo 200306), per un quantitativo massimo complessivo annuale pari a 20.000 tonnellate;
- “Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” (codice europeo 190805) provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane presenti nel sub-ambito del Servizio Idrico Integrato gestito da Hera S.p.A., per un quantitativo massimo complessivo annuale pari a 15.000 tonnellate;

ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti e le quantità massime annuali:

- fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di cui ai codici europei: 020204, 020305, 020502, 020603, 020705 (riconducibili al codice EER020000 rifiuti da comparto agroalimentare) per una quantità complessiva annua di 12.500 tonnellate;

per i seguenti trattamenti:

“**D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12”.

“**D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Preso atto che

in data 25/06/2020 Hera spa ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/91339, per il rinnovo del Nulla Osta e dell'Autorizzazione Unica della quale è titolare per l'impianto di via Regina Pacis, 330, localizzato in Comune di Sassuolo (MO).

Nell'ambito del rinnovo chiede l'aumento di 5.000 t/anno dei rifiuti codice EER 200304 fanghi delle fosse settiche e EER 200306 rifiuti delle pulizie delle fogne- soggetti a Nulla Osta di cui all'art. 110 c. 3 del D.lgs 152/2006, come si evince dalla scheda riassuntiva dei rifiuti gestiti, Allegato 3 all'istanza di rinnovo, prot. 91339/2020.

Nella stessa scheda si legge che il trattamento dei rifiuti agroalimentari (EER 020000) è pari a 12.500 t/anno per un totale di 250 giorni/anno e che pertanto essendo trattati 50t/giorno di rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione dell'AIA, di cui all'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/2006; i rifiuti EER 020000 sono sottoposti ad Autorizzazione Unica.

Successivamente Hera spa ha inviato integrazioni volontarie con le quali ha presentato la planimetria dell'impianto, lo schema di trattamento dei rifiuti e la relazione tecnica; le integrazioni sono state assunte con prot. 17840/2020.

Il giorno 11/12/2020 si è svolta la conferenza dei servizi durante la quale Hera SPA ha esplicitato che la capacità residua di trattamento dell'impianto è pari a 75.000 abitanti equivalenti.

I componenti della conferenza dei servizi concordano all'unanimità di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica.

Considerato che

- che l'articolo 110, comma 3, del D.lgs. 152/06 stabilisce che il gestore del Servizio Idrico Integrato, previa comunicazione all'autorità competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità produttive adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, i rifiuti costituiti da: acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in pubblica fognatura; materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del medesimo decreto legislativo; materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria, nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati;
- che la Regione Emilia Romagna, con nota PG.2009.0289649 del 18/12/2009, ha precisato che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono rifiuti ai sensi del comma 3, art. 110 del D.lgs. 152/06 non ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC; pertanto non concorrono al raggiungimento delle soglie previste dall'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 oltre le quali è necessaria l'AIA;
- che la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 stabilisce che per i rifiuti assoggettati alla comunicazione di cui sopra, l'autorità competente può vietare il trattamento di alcune categorie di rifiuti o ridurre le quantità, definendo, se del caso, le prescrizioni e le limitazioni alle quali condizionare l'attività;
- che le tipologie di rifiuto oggetto dell'istanza di autorizzazione e di comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D.lgs. 152/06, sono compatibili con il processo di depurativo e sono ad oggi già trattate nell'impianto;
- che l'impianto in questione possiede adeguata capacità residua di trattamento per le tipologie di rifiuto oggetto dell'istanza di autorizzazione e di comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D.lgs. 152/06;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", con la quale, in attuazione a quanto disposto dall'art. 133 comma 4 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, sono stati fissati i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria;

il rinnovo dell'autorizzazione unica comporta il rinnovo delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che vengono ricalcolate in conformità con la

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.1.1 DEPOSITO O RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE **D15 – Rifiuti non pericolo**

Art.5.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO, par. 1 Deposito o raggruppamento preliminare **D15 – Rifiuti non pericolosi:**

50,00 t (ISTANTANEO) x 140,00 €/t = **7.000,00 €**; l'importo minimo della garanzia è comunque pari a 20.000,00 euro;

Art.5.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO, par. 4 altre operazioni **D8 – Rifiuti non pericolosi:**

12.500,00 t (annue) x 12,00 €/t = **150.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **170.000,00 €**

La planimetria di riferimento è quella di cui al prot. 17840/2020 e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La relazione di riferimento è quella di cui al prot. 17840/2020.

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata in data 21/12/2020 la ditta HERA spa risulta iscritta ai sensi di legge, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*” *WHITE LIST, con il provvedimento 51284/area/2019.*

Vista l'evidenza dell'avvenuta trasmissione alla Prefettura di quanto disposto dall'art. 26Bis della L. 132/2018 redazione del PEI e trasmissione, unitamente a tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, alla Prefettura assunta agli atti di questa agenzia con prot. 185750 del 22/12/2020.

In conclusione:

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06 e del nulla osta in relazione al trattamento dei rifiuti di cui alla comunicazione art. 110 D.lgs.152/2006.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Elena Manni della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, la quale dichiara che nei suoi confronti non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia- Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

di autorizzare la Ditta **HERA S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat, 2/4, all'esercizio delle operazioni di smaltimento - trattamento biologico ed annesso deposito preliminare, identificate nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, di rifiuti speciali non pericolosi mediante immissione nell'impianto di trattamento acque reflue urbane di Sassuolo/Fiorano, ubicato in Comune di Sassuolo, Via Regina Pacis, 330, di seguito specificate:

“D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati ai punti da D1 a D12”.

“D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006

Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione unica al rispetto di quanto stabilito nell'allegato rifiuti e nell'allegato aria;

di approvare i documenti:

- *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”*,
- *“Allegato Aria – Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006”*, che divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;

DETERMINA ALTRESÌ

- che **Nulla Osta** al trattamento nell'impianto in questione ai sensi dell'art. 110 comma 3 della parte III del D.lgs. 152/06, delle tipologie di rifiuto e dei relativi quantitativi massimi annuali comunicati dalla Ditta **Hera S.p.A.** ed assunti al prot. di Arpae con il n. 91336/2020, nel seguito specificati:

20 – *Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*

20 03 - *altri rifiuti urbani*

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

Quantitativo massimo complessivo trattabile annualmente 25.000 t/a

19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 08 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Quantitativo massimo trattabile annualmente 15.000 t/a

I codici caratterizzati da n° 4 cifre e da n° 2 cifre sono indicativi esclusivamente della categoria e sottocategoria delle tipologie di rifiuto autorizzate. Tali codici pertanto non devono essere mai utilizzati.

Si pongono le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti di cui sopra devono essere prodotti esclusivamente nel territorio della provincia di Modena;
- b) i fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue in ingresso all'impianto devono essere compatibili con il processo depurativo e rispettare i valori limite, per i metalli pesanti, previsti all'allegato IB del D.lgs. n. 99 del 27/01/1992;
- c) i rifiuti identificati con i codici europei 200304 e 200306 preliminarmente all'immissione nell'impianto devono essere sottoposti a preventivo trattamento (grigliatura, dissabbiatura);
- d) i rifiuti per essere ammessi al trattamento devono essere sempre allo stato liquido o pompabile;
- e) le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99;
- f) deve essere reso strutturalmente possibile ispezionare, ovvero campionare i rifiuti conferiti mediante mezzi mobili prima dell'immissione nel sistema fognario depurativo dedicato al trattamento delle acque reflue urbane, ovvero prima della loro miscelazione con i reflui esclusi dalla direttiva richiamata in premessa;
- g) i fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue in ingresso all'impianto devono essere compatibili con il processo depurativo e rispettare i valori limite, previsti alla Tabella A2 della DGR n. 326/2019.
- h) i rifiuti da trattare non devono contenere sostanze organiche o inorganiche in grado di influenzare negativamente i processi di depurazione biologica a fanghi attivi;
- i) il deposito preliminare (D15) dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nei manufatti appositamente predisposti;
- j) relativamente alle tipologie di rifiuti appartenenti alle sottocategorie 02 01 00, 02 02 00 e 02 05 00, sono da intendersi esclusi i materiali assoggettati al Regolamento CE n. 1774/2002;

- k) durante le operazioni di scarico delle autocisterne devono essere evitati sversamenti dei rifiuti nell'ambiente circostante, limitando la diffusione di odori molesti; qualora simili eventi dovessero accadere, si dovrà immediatamente procedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia accurata dell'area interessata;
- l) i cassonetti destinati alla raccolta delle sabbie e materiale grigliato devono essere svuotati con periodicità tale da evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari; i cassonetti medesimi devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione;
- m) i trasportatori dei rifiuti in questione devono essere provvisti delle relative autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- n) deve essere fornito certificato attestante l'avvenuta bonifica dei mezzi impiegati nel trasporto di rifiuti ai conferitori che lo richiedano;
- o) in concomitanza con le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei trasportatori deve essere garantita la presenza di un addetto all'impianto di depurazione oppure, in alternativa, il controllo potrà essere effettuato con un sistema di videosorveglianza presidiato da un operatore che possa attivare immediatamente eventuali interventi necessari;
- p) il servizio di smaltimento e depurazione dei rifiuti deve essere sospeso ogni qualvolta non sia possibile garantire il corretto funzionamento del depuratore nonché della sezione di pretrattamento.

In tali condizioni è consentito il ritiro dei reflui fino alla capacità massima di accumulo della sezione adibita al deposito preliminare (D15) indirizzando, per gli eventuali reflui in esubero previsti in ingresso, lo smaltimento presso altri impianti autorizzati; non è invece ammesso l'inserimento diretto nella sezione di trattamento dei rifiuti.

La Ditta Hera S.p.A. è tenuta a informare preventivamente la Arpae Sac di ogni variazione riguardante il contenuto della comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3 della parte III del D.lgs. 152/06; tale comunicazione deve comunque essere ripresentata in allegato alla istanza di rinnovo del presente provvedimento autorizzativo.

DETERMINA INOLTRE

Di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;

di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **170.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal momento del ritiro di copia conforme del presente atto da parte del proponente;** da quel momento la determinazione della Provincia di Modena n. 151/2010 e determinazione della Provincia di Modena n. 234/2013 sono da intendersi a tutti gli effetti decadute;

di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata al giorno 31/12/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;

di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di

- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
- presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
- comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
- comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);

di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;

di trasmettere copia del presente atto alla ditta HERA spa, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;

di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Allegati: allegato rifiuti
allegato aria
planimetria rifiuti

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente. Protocollo ARPAE n. del

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.